

Statuto della Associazione Italiana di Acustica
--

Cap. I**Denominazione e finalità**

- 1.1 E' costituita una associazione denominata Associazione Italiana di Acustica (A.I.A.).
- 1.2 L'Associazione non ha limiti di durata.
- 1.3 L'Associazione ha lo scopo di promuovere e favorire in Italia lo studio dell'acustica e dei problemi ad essa inerenti nel campo scientifico, tecnico, normativo, industriale, sociale, professionale e didattico. L'Associazione intende perseguire tale finalità in vari modi, e in particolare:
 - a) favorendo scambi di informazioni scientifiche e tecniche e rapporti di collaborazione tra i Soci;
 - b) diffondendo risultati di ricerche e notizie concernenti i vari problemi dell'acustica;
 - c) favorendo e promuovendo relazioni con altre Associazioni ed Enti italiani, esteri e internazionali.
- 1.4 L'Associazione è apolitica, non ha scopi di lucro, è estranea a qualsiasi finalità commerciale e industriale; non si occupa di questioni relative a rapporti di lavoro individuali o collettivi.

Cap. II**Membri**

- 2.1 I Soci dell'A.I.A. possono essere:
 - a) Effettivi
 - b) Associati
 - c) Collettivi
 - d) Onorari
 - e) Sostenitori

- 2.2 Possono essere Soci Effettivi (individuali o collettivi) coloro che abbiano svolto o svolgano attività rilevante nel campo dell'acustica.
- 2.3 Possono essere Soci Associati (individuali o collettivi) coloro che sono interessati ai problemi di acustica o di discipline ad essa connesse.
Gli Associati non fanno parte dell'Assemblea generale dei Soci dell'A.I.A. e non partecipano alla elezione delle cariche sociali.
- 2.4 Possono essere Soci Collettivi gli Enti, le Associazioni e le Società interessate a problemi di acustica. Ogni Socio Collettivo è rappresentato da un delegato.
- 2.5 La qualità di Socio Onorario può essere attribuita dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio, a persone eminenti per studi e lavori nel campo dell'acustica. Il Socio Onorario ha gli stessi diritti dei Soci Effettivi.
- 2.6 Chi intende far parte dell'A.I.A. deve farne domanda al Presidente. La presentazione della domanda comporta di per se l'accettazione dello Statuto e del Regolamento dell'A.I.A.
Per i Soci Effettivi la domanda deve essere sostenuta da due Soci Effettivi che non siano Coordinatori Nazionali dei Gruppi Tematici e/o appartenenti al Consiglio o al Collegio dei Revisori dei Conti.
L'ammissione dei Soci Effettivi viene deliberata dal Consiglio dell'A.I.A.
- 2.7 La qualità di Socio può essere perduta per dimissioni, per morosità o per delibera motivata del Consiglio, ratificata dall'Assemblea generale.

Cap. III

Sede

- 3.1 La Sede dell'A.I.A. viene stabilita dall'Assemblea generale dei Soci; presso detta Sede è stabilito il domicilio dell'Associazione.

Cap. IV

Organi dell'A.I.A.

- 4.1 Organo esecutivo dell'A.I.A. è la Presidenza. Organi deliberanti sono il Consiglio e l'Assemblea dei Soci. Organo di controllo amministrativo è il Collegio dei Revisori dei Conti.

- 4.2 L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i Soci Effettivi e Onorari, e dai rappresentanti dei Soci Collettivi Effettivi.
- 4.3 L'Assemblea dei Soci è l'Organo che fissa le linee generali dell'attività dell'Associazione e controlla la esecuzione dei programmi. In particolare, essa esamina ed approva l'azione svolta dal Consiglio e il programma dell'attività da svolgere; esamina ed approva la relazione dei Revisori dei Conti; delibera in merito ad ogni proposta presentata dal Consiglio e dai Soci; provvede alla nomina delle cariche sociali in conformità col presente Statuto (articoli 4.10 e 4.12).
- 4.4 L'Assemblea dei Soci è convocata dalla Presidenza almeno una volta all'anno, con avviso che deve essere spedito almeno 20 giorni prima della seduta al domicilio di tutti gli aventi diritto, e deve contenere l'ordine del giorno e la indicazione del luogo, della data e dell'ora della riunione, in prima e seconda convocazione. Presiede il Presidente o chi ne fa le veci; le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In prima convocazione l'Assemblea è valida quando siano presenti o rappresentati metà dei membri; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Un Socio può farsi rappresentare da un altro Socio mediante delega nominativa scritta; un Socio non può rappresentare per delega più di due assenti. Le votazioni per le nomine avvengono per referendum. Il Consiglio ha la facoltà di sottoporre a referendum deliberazioni di particolare importanza.
- 4.5 Il Consiglio è composto dai membri effettivi della Presidenza di cui all'art. 4.8, dal Vice Presidente e da sette membri eletti dall'Assemblea dei Soci.
- 4.6 Il Consiglio dell'A.I.A.:
- approva il Regolamento dell'Associazione;
 - predispone i bilanci annuali per l'esame da parte dell'Assemblea;
 - predispone i bilanci consuntivi provvisori e definitivi da sottoporre all'approvazione dei Revisori dei Conti.
- 4.7 Il Consiglio è convocato dal Presidente con invito a tutti i suoi componenti almeno 10 giorni dalla data di convocazione, oppure su richiesta motivata di almeno 1/3 dei suoi componenti o dei Revisori dei Conti.
- In caso di urgenza la convocazione può essere comunicata anche, tre giorni prima della seduta.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente dell'A.I.A.; in caso di sua assenza è presieduto dal Vice Presidente o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, da un consigliere eletto per la seduta a maggioranza dei voti.

Delle deliberazioni del Consiglio fa fede il libro dei verbali, firmato dal Presidente e dal segretario della seduta.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide purché sia presente la maggioranza dei consiglieri.

4.8 La Presidenza dell'A.I.A. è formata da:

Il Presidente - il Segretario - il Tesoriere.

4.9 Il Presidente ha il compito di curare la condotta dell'Associazione; in particolare prende tutte le iniziative atte al raggiungimento degli scopi di cui al Cap. I, esercita il controllo delle pubblicazioni, convoca il Consiglio e l'Assemblea dei Soci.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'A.I.A. con facoltà di delega della stessa al Vice Presidente, al Segretario, al Tesoriere.

4.10 Il Presidente e i membri del Consiglio sono nominati fra i Soci Effettivi ed Onorari per referendum a maggioranza di voti, con scheda segreta dai Soci Effettivi ed Onorari. Il Segretario e il Tesoriere sono nominati dal Consiglio fra i Soci Effettivi ed Onorari, su designazione del Presidente.

La carica di Vice Presidente compete di diritto all'ultimo ex Presidente, con compiti di rappresentanza in caso di impedimenti del Presidente.

4.11 Il Presidente dura in carica quattro anni e non è rieleggibile alla stessa carica per il quadriennio successivo. Il Segretario e il Tesoriere scadono con il Presidente in carica e sono rieleggibili. Gli altri membri del Consiglio durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

4.12 I Revisori dei Conti, in numero di 5, di cui 3 effettivi e 2 supplenti, sono nominati dall'Assemblea dei Soci e durano in carica per un quadriennio.

4.13 I Revisori dei Conti devono seguire e controllare l'andamento amministrativo e finanziario dell'Associazione, vigilare sulla regolare tenuta della contabilità sociale, sulla rispondenza dei libri e delle scritture contabili; devono esaminare ed approvare il bilancio predisposto dal Consiglio, sia in sede preventiva che consuntiva.

Della loro opera e delle constatazioni fatte devono dare relazione all'Assemblea dei Soci. I Revisori dei Conti hanno facoltà di richiedere la convocazione del

Consiglio ogni qualvolta lo ritengano necessario. I Revisori dei Conti non fanno parte del Consiglio, ma hanno facoltà di partecipare alle sedute. Per gravi ragioni di ordine economico e finanziario i Revisori dei Conti possono, se all'unanimità, convocare l'Assemblea dei Soci o indire referendum, anche senza l'intervento del Presidente. L'Assemblea, così convocata, può a maggioranza dei voti deliberare la revoca immediata del Consiglio e della Presidenza e indire nuove elezioni.

Cap. V

Norme generali

- 5.1 Tutte le cariche dell'A.I.A. sono gratuite.
- 5.2 In caso di decesso o di dimissioni accettate di una persona ricoprente una carica, la nomina del successore avviene entro due mesi, seguendo le stesse norme della nomina originale, ed il nuovo eletto assume la carica con l'anzianità del predecessore. Ove si tratti del Presidente, questi è peraltro rieleggibile per il quadriennio successivo. Nelle more per la nomina del nuovo Presidente, le funzioni a lui spettanti saranno esercitate dal Vice Presidente. In caso di decesso o di dimissioni del Vice Presidente la Carica viene assunta dal Consigliere più anziano senza integrazione del Consiglio. Le dimissioni da una carica comportano la non assunzione di qualsiasi altra carica per il medesimo quadriennio.
- 5.3 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote di associazione pagate dai Soci, da sussidi, lasciti, donazioni o altri cespiti di cui l'Associazione possa disporre.
- 5.4 L'ammontare delle quote annuali di associazione viene fissato dal Consiglio dell'A.I.A.. Le quote possono essere differenziate per le diverse categorie di Soci di cui all'art. 2.1, e ulteriormente diversificate in "normali" e "sostenitrici".
- 5.5 L'anno finanziario dell'Associazione coincide con l'anno solare.
- 5.6 Le eventuali modificazioni dello Statuto sono proposte a maggioranza dal Consiglio o dall'Assemblea dei Soci, e devono essere approvate per referendum, con almeno 2/3 di voti favorevoli rispetto al numero dei votanti.

5.7 Lo scioglimento dell'Associazione, qualora non sia determinata da causa di forza maggiore, deve essere sottoposto a votazione per referendum e riportare la maggioranza di $2/3$ dei Soci aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento dell'A.I.A. il Consiglio, in accordo con i Revisori dei Conti, nomina uno o più liquidatori dell'Associazione, mettendo a loro disposizione le attività dell'Associazione stessa.